# REGOLAMENTO (CEE) N. 3505/89 DELLA COMMISSIONE

**del 23 novembre 1989**

**relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4194/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2278/89 [4], prevede dei contingenti di eglefino per il 1989;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) e IV da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1989; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 15 novembre 1989; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) e IV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1989.

La pesca dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE) e IV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 15 novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

---

[1] GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.
[3] GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 3.
[4] GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 5.